



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Bandi di gara vanno interpretati in senso letterale

E' fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse". Pertanto, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa.

Tale regola vale anche per i bandi (e documenti di gara) volti a regolare le procedure di evidenza pubblica nel cui ambito "dal criterio dell'interpretazione letterale delle clausole ... ci si può discostare solo in presenza di una obiettiva incertezza della legge di gara, essendo altrimenti privilegiato il primo".

T.A.R. Sicilia – Catania, sezione prima, sentenza del 28.04.2020, n. 889

...omissis...

1.- La ricorrente ha esposto di essere una cooperativa sociale onlus che opera nel settore dei servizi socio-sanitari e di aver subito, ingiustamente, l'ordine di proseguire, per la durata di mesi dodici, le prestazioni del rapporto contrattuale in essere con l'A.S. avente ad oggetto la gestione di una struttura socio-assistenziale per anziani non autosufficienti e disabili (sita in P.).

2.- Il ricorso si articola in quattro motivi di doglianza con i quali la ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 3 del contratto rep. n. (...); eccesso di potere per evidente contrarietà del provvedimento rispetto agli atti di gara e alle norme di settore. Sostiene la ricorrente che:

- il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di provvedere ad un nuovo affidamento, previa indizione di apposita gara alla quale l'Amministrazione avrebbe dovuto, in tesi, dar luogo;

- il ricorso alla proroga non sarebbe stato consentito in considerazione della mancata indizione della nuova gara, ciò che nel caso di specie non sarebbe avvenuto;

- l'A. avrebbe comunicato alla ricorrente, in data 18 luglio 2019, l'intendimento di non dar luogo alla prosecuzione delle prestazioni una volta intervenuta la scadenza naturale del rapporto, prevista per il 30 agosto 2019;

- gli artt. 3 e 5 del capitolato speciale d'appalto prevedrebbero soltanto la facoltà dell'amministrazione di "rinnovo" del contratto per ulteriori dodici mesi, con atto motivato;

- gli atti di gara non contemplerebbero l'istituto della "proroga";

2) Difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili. L'Amministrazione non avrebbe congruamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla contestata prosecuzione, avuto riguardo anche alle precedenti determinazioni dalla stessa assunte le quali sarebbero state, invero, di segno diverso;

3) Tardività della proroga ed ingiustizia manifesta per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art.41 Carta di Nizza; violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e correttezza. Sostiene la ricorrente di aver riposto un legittimo affidamento, asseritamente violato, nell'intendimento espresso dall'amministrazione in data 18 luglio 2019 di non procedere alla prosecuzione del rapporto;

4) Eccesso di potere per sviamento. La proroga sarebbe surrettiziamente preordinata a colmare le lacune discendenti dalla mancata indizione, per fatto imputabile alla stessa parte pubblica, della nuova gara per l'individuazione di un nuovo contraente.

3.- Si è costituita in giudizio l'Auuu quale ha revocato in dubbio la potestas iudicandi del Giudice amministrativo ed ha comunque concluso per l'infondatezza del ricorso nel merito.

4.- All'udienza pubblica del 23 aprile 2020, svoltasi con le modalità di cui all'art. 84 D.L. n. 18 del 2020 e senza discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione (art. 84, comma 5, D.L. n. 18 del 2020).

5.- Osserva il Collegio che se è vero che il prioritario esame della questione di giurisdizione costituisce un prius logico-giuridico rispetto ad ogni altra questione (Cons. giust. amm. sic., sez. giur. n. 97 del 2019), è altrettanto vero che la motivata inversione dell'esame delle questioni, senza che ovviamente ciò comporti irrazionalmente e illegittimamente, oltre che inutilmente, una pronuncia, nel merito, su aspetti controversi da parte del giudice che poi si ritenga sfornito di giurisdizione, può essere consentita tutte le volte in cui il giudice ne ravvisi l'opportunità, alla luce della materia trattata, non potendo assurgere l'ordine logico-giuridico delle questioni ad un dogma assoluto e vincolante per il giudice, ma solo ad un fondamentale criterio di orientamento, improntato alla ragionevolezza e all'economia dei mezzi processuali, per un ordinato, logico ed utile esame della materia controversa (Cons. Stato, sez. III, n. 4460 del 2014).

6.- Nella vicenda per cui è causa, la questione di giurisdizione non può tralasciare l'esame della natura del "potere" esercitato dall'Amministrazione nell'imporre la lamentata prosecuzione delle prestazioni, ciò che deve essere preceduto dalla verifica della corretta qualificazione della natura del provvedimento impugnato e delle stesse previsioni della lex specialis della procedura (con specifico riferimento al capitolato speciale d'appalto), per accertare se, in realtà, quella posta in essere dall'A., costituisca un'attività di rango pubblicistico, autoritativa, o, diversamente, se la disposta prosecuzione delle prestazioni dell'appaltatore debba configurarsi quale esercizio di un diritto che trovi la sua fonte nel regime contrattuale instaurato tra le parti dopo l'affidamento del servizio (nel caso di specie la ricorrente è subentrata all'originaria esecutrice, per il periodo residuo).

7.- Il capitolato speciale d'appalto, per quanto qui di interesse, ha previsto che:

- art. 3, "la durata contrattuale del servizio è prevista in anni tre, con facoltà di eventuale rinnovo agli stessi patti e condizioni, per anni uno";

- art. 5, "il contratto ha durata triennale decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio. L'A. ha facoltà di rinnovare, con atto motivato, il contratto per ulteriori mesi dodici, alle medesime condizioni contrattuali, senza che la ditta affidataria possa sollevare eccezione alcuna".

8.- Con la deliberazione impugnata l'Amministrazione, dopo aver richiamato, tra l'altro, la disciplina del capitolato ed aver evidenziato di aver richiesto al competente Assessorato della Regione Siciliana il nulla-osta previsto dall'art. 21, comma 2, della L.R. sic. n. 5 del 2009 per l'indizione della nuova gara, ha disposto di "prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, alla ditta E. società cooperativa onlus di Cerami, il contratto per la gestione della RSA di Pietraperzia, per il periodo di mesi 12, decorrente dal 31.08.2019 sino al 30.08.2020 e comunque sino alla individuazione di idoneo contraente".

9.- Ora, come si è detto le doglianze di parte ricorrente muovono dall'affermazione secondo la quale l'Amministrazione avrebbe, invero, agito mediante la surrichiamata proroga in assenza di un'idonea previsione della lex specialis della procedura in considerazione che quest'ultima, in realtà, prevedrebbe il diverso istituto del rinnovo il quale, secondo quanto esposto, postulerebbe l'accettazione della ditta affidataria che, nel caso di specie, non sarebbe intervenuta.

10.- Deve essere ricordato che l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

11.- La predetta disposizione prevede due condizioni per l'esercizio della proroga: a) essere stata prevista nei documenti di gara; b) essere limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

12.- La legge di gara è chiara, sul piano letterale, nel consentire, in assenza di procedura selettiva, soltanto la "rinnovazione" e non il diverso istituto della la "proroga" del contratto. E' fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse". Pertanto, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa (in tal senso, ex aliis, Cass. civ. n. 1111 del 2012).

Tale regola vale anche per i bandi (e documenti di gara) volti a regolare le procedure di evidenza pubblica nel cui ambito "dal criterio dell'interpretazione letterale delle clausole ... ci si può discostare solo in presenza di una obiettiva incertezza della legge di gara, essendo altrimenti privilegiato il primo" (Cons. Stato, sez. III, n. 1711 del 2020).

13.- Nel caso di specie, l'amministrazione ha disposto una "proroga" e ciò è avvenuto sia in assenza della idonea necessaria previsione nei documenti di gara i quali, come si è detto, prevedevano il solo rinnovo del contratto, sia, come di seguito si dirà, anche in assenza di legittime ragioni legate all'espletamento della nuova procedura.

14.- Nel caso di specie, dunque, nessuna possibilità di proroga era testualmente prevista, di guisa che l'Amministrazione, ha, di fatto, agito mediante un sostanziale affidamento diretto all'impresa appaltatrice al di fuori dei casi previsti dalla legge: aspetto, questo, che involgendo l'esercizio di poteri pubblicistici, radica certamente la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rigetto dell'eccezione di parte pubblica.

15.- Sul punto, peraltro, non è utile il richiamo, che pure parte resistente opera, alla precedente sentenza di questa Sezione n. 2025 del 2019 in considerazione che il caso ivi contemplato, seppur con identità di parti, era relativo alla pretesa della società ricorrente, già aggiudicataria del servizio per la gestione di una struttura socio assistenziale, ad ottenere dalla A. resistente differenze retributive per la gestione di una diversa struttura socio-assistenziale per il periodo successivo alla proroga tecnica ivi intervenuta.

16.- Per completezza va ricordato che la Corte di cassazione (sez. un., ord. 31 ottobre 2019, n. 28211) in una fattispecie diversa - ma con principi che possono essere estesi

al caso di specie, quantunque in presenza di un affidamento ad un appaltatore che è già contraente-esecutore del servizio - diretta ad attribuire servizi aggiuntivi senza lo svolgimento di una gara, ha sancito che "l'annullamento o la declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi con cui la P.A. committente abbia ampliato l'oggetto dello stesso in favore dell'aggiudicatario, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, non già una questione relativa all'esecuzione del contratto (in ordine alla quale la P.A. si porrebbe in posizione paritetica e l'altro contraente vanterebbe una posizione di diritto soggettivo), né una questione di invalidità del contratto per vizi del procedimento di evidenza pubblica, bensì l'illegittima decisione dell'ente committente di procedere all'affidamento diretto dei lavori o servizi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, senza indire un'ulteriore gara d'appalto, così ledendo l'interesse legittimo del terzo a partecipare a tale gara".

In tal senso è anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo, T.a.r. per la Toscana, n. 158 del 2020 e altra giurisprudenza ivi citata).

17.- Acclarata, dunque, la presenza di una proroga disposta sine titulo, ossia in assenza della necessaria previsione nella legge di gara, con conseguente sua illegittimità, deve evidenziarsi che ove pure si volesse cedere a un'opzione interpretativa che, lungi dal seguire il dato letterale della legge di gara, forzasse la regola ermeneutica di cui si è detto per giungere ad affermare nel caso di specie la possibilità per la p.a. - ciò che non è - di avvalersi una proroga tecnica, la stessa, anch'essa espressione di poteri pubblicistici, sarebbe qui, comunque, da ritenersi disposta in difformità dallo schema legale di riferimento. Ciò non solo per l'evidenziata assenza della prescritta previsione del bando ma anche per la carenza dei presupposti di legge che ne dettano i presupposti operativi.

18.- Deve essere, infatti, ricordato che la proroga tecnica costituisce l'unica forma di prosecuzione disciplinata dal Codice (T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 9212 del 2018) con la ratio di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more della gara. Essa presenta caratteri di eccezionalità, trova il suo fondamento in oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura (Cons. di Stato, sez. V, n. 3588 del 2019) ed è riservata dalla legge a circostanze del tutto eccezionali (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo cui "La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente").

Connotazioni, quelle appena esposte, che ne evidenziano il carattere derogatorio e di stretta interpretazione, con conseguente applicazione consentita solo se ricorrano le condizioni di legge.

19.- Ora, l'impugnata deliberazione dà atto - ciò che è riportato che nelle difese dell'Amministrazione - che la proroga discenderebbe dalla necessità di acquisire il nulla-osta all'"esternalizzazione" del servizio da parte dell'Assessorato regionale della salute, assenso che è stato richiesto in data 31 maggio 2019 e 11 luglio 2019). E' vero che il predetto nulla osta essenziale all'avvio della procedura, è stato richiesto anteriormente alla scadenza naturale del contratto, ma ciò lungi dal costituire un elemento idoneo a giustificare l'esercizio del potere di proroga si rivela, al contrario, espressione della responsabilità dell'A. nel non esservi attivata per tempo al fine di addivenire con il congruo necessario anticipo alla indizione e definizione della procedura di gara.

20.- Sul punto è agevole rilevare che una gestione corretta ed efficiente dell'acquisizioni di beni e servizi non può essere disgiunta dal rispetto degli obblighi di programmazione (che, ormai, il D.Lgs. n. 50 del 2016, nel testo richiamato in ambito

regionale dalla L.R. sic. n. 8 del 2016, art. 24, ha compiutamente esteso alle forniture ed ai servizi) i quali ove correttamente eseguiti consentono di raggiungere il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari (comunicato Anac 4 novembre 2015) e anche la corretta gestione delle risorse pubbliche. Nella vicenda per cui è causa, l'avvio del procedimento autorizzatorio è intervenuto a meno di tre mesi dalla scadenza naturale del contratto per cui si mostra, oltre che tardivo, anche violativo degli obblighi di diligenza (rispetto all'ordinario e naturale andamento della procedura programmatoria) e di buona fede (nei confronti della ricorrente) che pure avrebbero imposto agli uffici dell'A. di tenere conto non solo dei tempi tecnici di risposta dell'Assessorato della salute, ma anche di quelli necessari all'indizione della procedura, pubblicazione del bando, espletamento della gara e dei controlli di legge, stipulazione del contratto: fasi, queste, nel loro sviluppo diacronico (e tempi necessari) dagli stessi organi dirigenziali ben conosciute.

21.- Anche sotto tale profilo, dunque, l'operato dell'amministrazione non resiste alle censure prospettate.

22.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'impugnata deliberazione.

23.- Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'A.S. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori come per legge e oltre rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

